



E-mail [task@studiopirola.it](mailto:task@studiopirola.it) [www.studiopirola.it](http://www.studiopirola.it)

**Dott. Modesto Pirofa**

Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile

**Rag. Raffaele Alzati**

Ragioniere Commercialista

**Ai Sigg. CLIENTI**

**Loro Sedi**

## **Circolare n. 12.2020**

### **Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**

Il decreto rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l'emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 Luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta e per la relativa cessione.

Per poter accedere al credito d'imposta i contribuenti interessati devono comunicare all'Agenzia delle entrate

- L'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione
- L'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020

**Dal 20 Luglio 2020** le imprese, i professionisti e gli enti del terzo settore che intendono avvalersi dei due bonus introdotti dal Decreto Rilancio possono comunicare alle entrate i dati relativi alle spese ammissibili. Le scadenze sono differenti, infatti per quanto riguarda il bonus sanificazione potrà essere inoltrato fino al 7 settembre 2020, mentre per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro c'è tempo fino al 30 novembre 2021.

In questa circolare ci soffermiamo sul **credito d'imposta per sanificazione e acquisti di DPI**.

L'articolo 125 del DL Rilancio prevede l'assegnazione di un credito d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

I Soggetti beneficiari sono:

- Esercenti attività di impresa, arte o professione non occasionali, sia in forma individuale che collettiva indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato;
- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

Le spese agevolabili possono essere suddivise in due categorie:

- 1) Quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti (nuovi o già in uso) impiegati nell'ambito di tali attività.
- 2) Quelle sostenute per l'acquisto di:

- Dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- Prodotti detergenti e disinfettanti;
- Dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi inclusa le eventuali spese di installazione;
- Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Con riferimento alle attività di sanificazione, la circolare Agenzia delle Entrate n.20/E del 2020 precisa che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

L'agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, anche laddove le spese di sanificazione siano già previste per particolari tipi di attività (es. studi odontoiatrici o centri estetici) e quindi costituiscano spese ordinarie, indipendentemente dall'epidemia da Covid-19, le stesse risultano comunque agevolate, purchè sostenute nel 2020.

Relativamente alla seconda categoria di spese agevolabili, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- Per i dispositivi di protezione individuale, le relative spese sono considerate agevolabili solo in presenza della documentazione attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (conservarne una copia);
- Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, ecc., semprechè siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, acquistati per tutto il 2020, indipendentemente dal fatto che, per certe categorie di attività costituiscano spese ordinarie non necessariamente legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta pari al 60% delle spese agevolabili sostenute nel 2020:

Per un ammontare massimo di credito di imposta di 60.000 euro per beneficiario; pertanto, come chiarito nella circolare n.20/E/2020, il credito d'imposta spetta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, se l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Occorre inoltre tener presente che l'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile potrà essere minore di quanto indicato. Ai fini del rispetto dello stanziamento previsto dal decreto Rilancio per il credito d'imposta (pari a 200 milioni di euro), secondo quanto indicato nel provvedimento delle entrate, l'importo del credito che sarà riconosciuto sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell'Agenzia, che sarà emanato entro l'11 settembre 2020. La percentuale, quindi sarà pari al 100% nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, mentre sarà minore al 100% se l'importo complessivo del credito d'imposta richiesti è superiore al limite di spesa.

Il credito di imposta in esame:

- È utilizzabile in compensazione in F24, a partire dal giorno lavorativo successivo all'emanazione del provvedimento che dovrà rendere nota la percentuale da applicare al credito di imposta richiesto da ciascun beneficiario, utilizzando esclusivamente i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle entrate e apposito codice tributo che sarà istituito con successiva risoluzione;
- Oppure è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione relativa al 2020 da presentare nel 2021) per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute;
- O in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito

- Dovrà essere in ogni caso, indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa si considera sostenuta (2020), specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta.

### **Come compilare il modello**

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi, è possibile procedere con la comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili.

Il modello può essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle spese riferite a uno solo dei due crediti oppure a entrambi (nel nostro caso prendiamo in considerazione solo il credito per sanificazione e acquisto DPI).

La compilazione inizia con l'indicazione del codice fiscale del titolare del credito del soggetto beneficiario del credito d'imposta.

Si prosegue con il riquadro "Rappresentante firmatario della comunicazione" (SOLO PER LE SOCIETA?) in cui va indicato il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione inserendo il valore 1 nella casella denominata "codice carica".

Come detto precedentemente si compila solo il quadro spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione per questa ragione passiamo al quarto riquadro.

Nel quarto riquadro si deve compilare il campo relativo alle spese sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non viene compilato il campo successivo.

Nel secondo campo, bisogna indicare l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

Nel campo successivo si deve inserire la somma dei due campi precedenti.

Nel campo "credito d'imposta" dovrà essere indicato l'importo del credito di imposta pari al 60% dell'importo riportato nel campo "totale spese".

I campi sottostanti verranno compilati dallo STUDIO.

**Si chiede alla gentile clientela di far pervenire il modulo (presente nella pagina successiva) compilato in tutte le sue parti entro il 1 settembre in modo da poter effettuare la comunicazione presso l'Agenzia delle entrate.**

**In caso di mancata compilazione del modello lo Studio NON provvederà alla presentazione della domanda.**

Vi ricordo che, con i miei collaboratori, sono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni.

Ricordo alla clientela che lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal 17/08/2020 al 31/08/2020 compreso.

Con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti.

Lesmo, 11/08/2020

Dott. Modesto PIROLA

# COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

## BENEFICIARIO

Codice fiscale

## RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale

Codice carica

## SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)

Codice attività

Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore

Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione

.00

Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020

.00

Totale spese

.00

Credito d'imposta

.00

## SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)

Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione

.00

Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020

.00

Totale spese

.00

Credito d'imposta

.00

## RINUNCIA

Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)

Credito d'imposta art. 120

Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)

Credito d'imposta art. 125

## SOTTOSCRIZIONE

Data

giorno mese anno

FIRMA

## IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale del soggetto incaricato

## Riservato al soggetto incaricato

Data dell'impegno

giorno mese anno

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO